

REGISTRO DELLE IMPRESE- ALBO IMPRESE ARTIGIANE

Spett.le Impresa/Società

Oggetto: Legge 224/2012 e s.m.i. – Divieto di prosecuzione delle attività iscritte nelle ex sezioni di meccanico-motorista / elettrauto.

IL CONSERVATORE del REGISTRO IMPRESE CAGLIARI -ORISTANO

PREMESSO che:

- la Legge n. 224/2012 ha introdotto la sezione “meccatronica” in sostituzione delle ex sezioni di meccanico-motorista ed elettrauto;
- le modifiche apportate alla legge precitata hanno prorogato il termine per l’adeguamento alla meccatronica delle imprese/società rimaste iscritte, al Registro Imprese e/o all’Albo Imprese Artigiane, in una delle due ex sezioni abrogate;
- il termine ultimo per l’aggiornamento è stato fissato al 5 luglio 2025 dalla Legge n. 15/2025;

CONSIDERATO che:

- il Registro delle Imprese, decorso il termine del 5.7.2025, e dopo aver verificato la presenza di imprese, di cui all’elenco, ancora iscritte in una delle due ex sezioni di meccanico/motorista – elettrauto, ha avviato il procedimento di cancellazione dalle ex sezioni, con notifica effettuata a mezzo raccomandata a.r. presso la sede legale dell’impresa/società risultante dal Registro delle Imprese;
- l’impresa/società veniva invitata a mettersi in regola se in possesso dei requisiti per l’iscrizione nella sezione meccatronica alla data del 5.7.2025, avendone solo omissa la denuncia al Registro;

CONSIDERATO che i referti di notifica hanno riportato i casi di irreperibilità dell’impresa e/o società all’indirizzo della loro sede e/o di indirizzo sconosciuto;

ATTESO che:

- i dati utilizzati per la comunicazione sono stati attinti dalla stessa Banca Dati del Registro, in quanto iscritti su richiesta dell'impresa/società per obbligo di legge;
- l'ufficio, prima dell'adozione del presente provvedimento, ha effettuato ulteriori verifiche in ordine alla eventuale esistenza di pratiche inoltrate al SUAPE e/o allo stesso Registro Imprese aventi ad oggetto l'adeguamento della attività a quella di mecatronica, verifiche che hanno dato esito negativo;
- l'ufficio è tenuto a cancellare l'impresa/società da una delle ex sezioni in cui risulta ancora iscritta con divieto di prosecuzione dell'attività e cessazione del responsabile tecnico;

PRESO ATTO che:

- le imprese e società di cui all'elenco non hanno un domicilio digitale e la notificazione a mezzo di raccomandata a.r. non solo risulterebbe particolarmente gravosa per tempi e costi da sostenere, ma, anche in ragione degli esiti di notifica per raccomandata a.r. riferiti all'avvio della procedura, avrebbe un'elevata probabilità di non raggiungere comunque il risultato di una comunicazione diretta all'interessato;
- l'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. *“Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche”* prevede testualmente *“1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche;*
- l'art. 32 della L. n. 69/2009 stabilisce che a far data dal 1° gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati;
- la notificazione a mezzo di raccomandata a.r. si rende quindi particolarmente gravosa per tempi e costi da sostenere, in virtù di una procedura che, peraltro, si attiva per inadempienza di parte;
- l'art. 21 bis della L. n. 241/90 e s.m.i. prevede che *“Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la*

comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima...";

RICHIAMATI:

- la Legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed in particolare l'art. 8 che istituisce il Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio I.A.A;
- il Decreto del Presidente della Repubblica, 7.12.1995, n. 581, contenente il Regolamento di attuazione del Registro delle Imprese; il D.P.R. n. 558 del 14/12/1999 recante norme sulla semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese;
- la Legge n. 122/92 e ss.mm.e ii. in materia di mecatronica;

DISPONE

per le ragioni esposte in premessa, il divieto di prosecuzione dell'attività di autoriparazione corrispondente all'ex sezione del Registro in cui è iscritta l'impresa/società.

Il presente provvedimento con l'elenco delle imprese/società interessate è notificato mediante pubblicazione nell'Albo on line della Camera di Commercio di Cagliari – Oristano per 15 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al TAR competente entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo stesso

Il Conservatore
Dott. Stefano Carta
(firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005)